



Paola Dorigoni

L'AFFIDO CONDIVISO NELL'INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

“LA COPPIA SI SEPARA”

Il mio contributo a questa giornata si esprime con il tema: “l'affido condiviso nell'interpretazione della giurisprudenza”.

E' un tema molto vasto che cercherò di ricondurre ad alcuni punti di rilevanza centrale:

- 1.- cosa significa “affido condiviso”?
- 2.- perché il legislatore, dopo circa trent'anni ha introdotto questo modo di esercizio della potestà genitoriale, passando dalla regola dell'affido esclusivo ad un solo genitore a quella dell'affido condiviso ad entrambi?
- 3.-Dopo queste premesse possiamo esaminare in quale modo i giudici hanno interpretato questa modifica legislativa con l'analisi di alcuni casi più significativi.

In quanto contigui, mi riferirò anche ai temi della cd “Sindrome di alienazione Genitoriale” e dell’“ascolto del minore”.

Per la definizione dell'istituto dobbiamo prendere le mosse dal dettato normativo: la L. 8 febbraio 2006 n. 54, che recita: il giudice della separazione: “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori”. Solo in subordine stabilisce a quale di essi sono affidati. In tal caso: “determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore”. “Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”. (Peraltro la giurisprudenza in più occasioni ha chiesto ai genitori di motivare la deviazione a questa regola).

Precisa poi il legislatore nel comma successivo: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso



di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può decidere che i genitori esercitino la potestà separatamente”.

Abbiamo quindi le seguenti regole:

- La preferenza del legislatore verso l'affido condiviso:

In questo modo il legislatore vuol promuovere la partecipazione di entrambi i genitori alla crescita, educazione, cura, istruzione, svago, in ultima analisi a tutto ciò che ha una valenza educativa nel rapporto tra genitori e figli, nonostante la separazione della coppia. Il confronto con la normativa precedente chiarisce l'aspetto “programmatico” ed il significato di promozione sociale del dettato normativo.

Il testo dell'art. 155 c.c. nella vecchia formulazione, recitava: “ Il giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati”. Il genitore affidatario “ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi”. Quale il ruolo del genitore non affidatario?

a.- Aveva il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e la possibilità di ricorrere al giudice quando riteneva che fossero state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

b.- In ogni caso, anche nell'affido esclusivo, il genitore non affidatario aveva diritto di concorrere alle decisioni di maggiore interesse per entrambi i figli: queste infatti in ogni caso dovevano essere adottate da entrambi i coniugi”.

Quali sono le differenze tra le due norme?

“Prima”, con l'affido esclusivo il genitore non affidatario (di regola, oltre al 90% dei casi il padre) aveva solo un diritto/dovere di concorrere alle decisioni di maggiore interesse e quindi un potere di vigilanza sull'operato della madre. Era salva la facoltà di ricorrere al giudice in caso di disaccordo.

E' evidente tuttavia che questa possibilità non poteva essere esercitata per le scelte quotidiane, ma, realisticamente parlando, solo per le decisioni che avvengono *una tantum* (ad esempio. la scelta della scuola superiore: scientifico, classico, etc, dove ubicata,), ma non sembra possibile, né mi risulta che questa strada sia mai stata percorsa in caso di disaccordo su decisioni di indubbio valore educativo, come, ad esempio: il



figlio quindicenne può andare a ballare? E fino a che ora? accompagnato da chi? Può il bambino di dieci anni tornare a casa da scuola da solo?, A che età può passeggiare in città non accompagnato? etc.

Differente il caso delle cd “decisioni di maggiore interesse”, come l’esempio precedente relativo alla scelta scolastica, dove il giudice, in caso di disaccordo tra i genitori, aveva il compito di valutare a quale genitore attribuire, in quella determinata circostanza, il potere di decidere il tipo di scuola, ovvero l’ubicazione etc.

Concludo precisando che il giudice non decide – stando all’esempio dato- quale scuola, ma attribuisce ad uno dei due genitori il potere di decisione. Con quale criterio? La scelta cade sul genitore che in quella particolare circostanza si ritiene abbia meglio valutato l’interesse del minore..

Tutto ciò, nelle intenzioni del legislatore è “acqua passata”: ora i genitori prendono insieme le scelte relative alla cura dei figli: uscite la sera, discoteca, tipo di scuola, motocicletta, vacanze con amici etc.

Sfugge un sorriso se si pensa che queste decisioni sono spesso fonte di disaccordo tra i genitori conviventi. Possiamo pertanto immaginare quanto possa essere faticoso per i genitori separati questo compito, soprattutto durante il primo periodo della separazione (che spesso dura parecchi mesi), travolti da sentimenti di rabbia, dolore, bisogno di differenziarsi e contrastare l’altro; e, ciononostante, si chiede loro di accettare il punto di vista dell’altro, di valutarlo senza l’inquinamento dei propri sentimenti, per prendere insieme la decisione più giusta e ponderata avendo come obiettivo, come dice il legislatore, “unicamente il miglior interesse dei figli”.

In questi termini il compito sembra quasi “titanico”: in realtà molti genitori nonostante la conflittualità dei loro rapporti, possono e non raramente riescono a concordare un indirizzo educativo coerente, perché questo principalmente viene loro richiesto.

Gli operatori delle scienze sociali a questo proposito hanno osservato che il concetto di “genitore sufficientemente buono” di Winnicott può essere applicato anche alla coppia genitoriale per descrivere in



maniera sintetica la coppia separata e la cd. famiglia ricomposta in grado di superare i contrasti tra adulti per trovare scelte educative condivise.

- Tornando al tema della nostra indagine, una seconda importante regola è la seguente: il legislatore ha previsto la scelta dell'affido esclusivo solo in via subordinata: ciò significa che la decisione in questo senso dovrà essere motivata.

Prima di procedere oltre, è opportuno un passo indietro per chiarire il significato dei termini utilizzati.

Affidamento condiviso/affidamento esclusivo si riferiscono entrambi all'*esercizio* della potestà genitoriale, non alla *titolarità*.

Questa attiene ad un altro ambito, radicalmente incisivo sulla potestà genitoriale: è l'ambito di competenza esclusiva del T.M. ex art. 330 cc. (e seguenti): è il terreno in cui si “gioca” il diritto in sé di essere genitore: la decadenza (o la limitazione o la sospensione) della potestà genitoriale.

La distinzione è importante perché sottintende due istituti giuridici diversi: quando parliamo di separazione/divorzio, l'ambito della discussione verte sulle modalità, più o meno ampie di *esercizio* della potestà genitoriale. Anche con la disciplina precedente non veniva mai messa in discussione la titolarità, ma si ribadisce, l'*esercizio* (congiunto, condiviso, alternato, esclusivo) della medesima potestà.

2.- L'attuale disciplina, come già precisato, ha una intrinseca finalità di “promozione sociale”: questa finalità non richiede particolari spiegazioni: è evidente l'opportunità di favorire, incentivare un dialogo costruttivo tra la coppia. Sono sotto gli occhi di tutti infatti gli effetti devastanti di separazioni conflittuali, in cui i figli diventano in campo di battaglia dove i genitori esprimono i reciproci conflitti e la disistima che spesso consegue. Ognuno dei due diventa, agli occhi dell'altro, irresponsabile, inaffidabile, in ultima analisi, incapace di svolgere il ruolo di genitore.



Al conflitto di coppia degenerato spesso si associa una nuova dinamica psicologica disfunzionale, la cd PAS (Parental Alienation Syndrome), definita da Richard A. Gardner (2001): “Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto della controversia per la custodia dei figli. In questo disturbo un genitore (alienante) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (alienato). Tuttavia questa non è una semplice questione di “lavaggio del cervello” o “programmazione”, poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. E’ proprio questa combinazione di fattori che legittima la diagnosi di PAS. In presenza di reali abusi o trascuratezza la diagnosi di PAS non è applicabile” (Gardner R. 2002, The American Journal of Forensic Psychology).

Secondo l’orientamento attuale si tratta di una costruzione condivisa alla quale partecipano (in modo non sempre consapevole) tutti e tra i “lati” della triade

Gardner propone la presenza di otto sintomi sui quali basare la diagnosi:

- A) *Campagna di denigrazione*, nella quale il bambino imita il disprezzo in più occasioni esibito dal genitore alienante i figli manifestano astio in danno del genitore alienato in modo continuo ed insistente
- B) *Razionalizzazione debole*: il bambino spiega il proprio astio nei confronti del genitore alienato con motivazioni illogiche, incoerenti e spesso superficiali o incredibili per giustificare il loro rifiuto del genitore alienato (es. un bambino di 11 anni proveniente da una famiglia di elevato livello socio culturale, per giustificare il rifiuto del padre aveva sostenuto che una volta il padre aveva dato un calcio all’armadio. Chieste maggiori notizie sul contesto - dove era accaduto, in quali circostanze - aveva fornito un racconto fantasioso svincolato dal punto di vista oggettivo (l’armadio descritto non esisteva né come forma né come colore, non ricordava la motivazione del gesto da parte del padre (era arrabbiato? Perché?));



- C) *Assenza di ambivalenza*: questi figli danno valenza assoluta alla negatività del genitore alienato senza mostrare alcuna idea di ambivalenza tra i genitori, l'uno è "tutto negativo" l'altro è "tutto positivo";
- D) *Indipendenza del pensatore*: indica la determinazione del bambino ad affermare di essere una persona che sa pensare in modo indipendente, che tali pensieri negativi nei confronti di un solo genitore sono frutto di sue autonome riflessioni ed escludono qualsiasi coinvolgimento induttivo da parte dell'altro genitore;
- E) *Appoggio automatico delle idee del genitore alienante*, con mancanza assoluta di criticità nei confronti dei pensieri di questi;
- F) *Mancanza di senso di colpa*: si scagliano contro il genitore alienato con una freddezza e risolutezza assolute, senza ripensamenti e senza sentimento di pietà;
- G) *Scenari presi a prestito*: spesso questi ragazzi usano espressioni di provenienza del genitore alienante o del suo contesto familiare, ma non lo riconoscono ed anzi lo negano anche quando circostanze di fatto lo fanno apparire evidente;, come ad esempio quando usano parole, espressioni o fanno riferimento a situazioni che non rientrano nelle nozioni del figlio in relazione all'età;
- H) *Estensione dell'ostilità alla famiglia allargata*: spesso estendono alla famiglia del genitore alienato, ai nuovo compagna o nuova compagna le stesse critiche ed ostilità mettendoli sullo stesso piano di negatività.

Questo quadro si completa con il comportamento del genitore alienato che, spesso si trova, suo malgrado a colludere, completando così la coerenza del quadro complessivo. Frasi del tipo "Ci vediamo la prossima volta", "non ti preoccupare, papà viene a prenderti tra qualche giorno così staremo insieme", se poi non vengono mantenute (anche perché si soccombe alle difficoltà poste dall'altro genitore), generano la delusione che conferma le peggiori aspettative, e offrono all'altra parte il destro per marcare la differenza,



con frasi “innocenti” del tipo: “papà era troppo occupato, papà doveva lavorare”, anche, con maggiore soddisfazione “evidentemente papà si è dimenticato”.

Tutto ciò spinge il bambino ad un rapporto fusionale con il genitore alienante, o comunque di stretta interdipendenza con conseguente grave ostacolo alla crescita psicologica del minore

Questi “bambini spezzati” il legislatore vorrebbe evitare, ricordando con l’affido condiviso che la responsabilità genitoriale rimane ad entrambi, che la vita dei figli deve essere valutata e decisa, passo dopo passo, da entrambi i genitori, i quali nel fare dovrebbero avere la capacità, la forza, il buon senso di lasciare fuori da loro rapporto genitoriale i conflitti che attengono al loro (ex) rapporto di coppia.

Quanto descritto non è una novità. Basta ricordare Euripede, nella tragedia “Medea”: quando Medea, lasciata da Giasone, medita di vendicarsi uccidendo i loro figli, la parte del dubbio e della coscienza viene espressa dal coro, nella domanda: “Tu donna, oserai uccidere i tuoi figli?” e Medea risponde: “Sì, il modo più grande per colpire mio marito”).

Tra gli strumenti di cui il legislatore ha “dotato” il giudice, al fine di decidere sull’affido rientra il cd “ascolto” del minore.

Accenno solo ai riferimenti normativi dell’istituto dell’ascolto, introdotto dal legislatore internazionale. Fondamentale la Convenzione di New York del 1989, la Convenzione di Strasburgo del 1996, il Regolamento CE del 27.11.2003 n. 2201: in questi testi viene sancito il diritto del minore di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano.

Il legislatore italiano ha preso atto di questo indirizzo normativo sancendo all’art. 155 sexies c.c. “*Il Giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento*”.

La norma è stata interpretata inizialmente dalla dottrina ed in seguito dalla giurisprudenza (mi riferisco alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 6/21 ottobre 2009 n. 22238) nel senso



della *obbligatorietà dell'ascolto* e sanzionando la mancata audizione con la nullità del procedimento per difetto di contraddittorio. Il minore, si legge è *parte* - in senso sostanziale – del procedimento di separazione/divorzio, o di modifica delle relative condizioni e quindi, quando un genitore chiede che venga ascoltato, il giudice ha il *dovere* di farlo ovvero di *motivare l'eventuale diniego* della richiesta. La decisione ha suscitato molte perplessità perché in molte occasioni, probabilmente la maggior parte, appare più equilibrata la scelta di lasciare i bambini, o anche gli adolescenti, fuori dalle aule del Tribunale, ma soprattutto, e ancora prima, liberi dal peso di pressioni insopportabili.

Occorre tuttavia precisare che l'obbligatorietà non è prevista sempre e in tutti i procedimenti ma- così sembra emergere dalla sentenza delle sezioni Unite della Cassazione - quando un genitore chiede al Giudice che il figlio venga ascoltato. Il Tribunale adito, se ritiene non necessario (o inutile o dannoso) l'ascolto, ha l'onere di motivare al fine di evitare la nullità del procedimento.

Questo per evitare – la tesi è stata sostenuta da parte della dottrina – che i ragazzi debbano essere sempre coinvolti nei procedimenti tra i loro genitori.

Su questo punto concludo con una puntualizzazione. Si è scritto molto sull'ascolto del fanciullo: il diritto di parlare, il diritto di essere ascoltato dal Giudice, da un lato, dall'altro l'acuta osservazione che a volte il bambino non ha nulla da dire, ma semplicemente cerca di galleggiare in un conflitto tra adulti che vorrebbe entrambi vicini, oppure che il bambino non ha raggiunto una sufficiente maturità verbale/espressiva per comunicare i propri sentimenti etc.

In ogni caso un punto può ritenersi sufficientemente acquisito: il bambino non viene ascoltato al fine di conoscere *sic et simpliciter* con quale genitore dice di voler convivere prevalentemente, ma è finalizzato a capire come il bambino si sente, come vive questa fase della sua vita, cosa potrebbero fare o non fare i genitori per contenere la sua sofferenza. L'audizione infatti spesso non avviene con ascolto diretto da parte del Giudice, ma ad opera di tecnici (psicologo, neuropsichiatra infantile).



3. Vediamo ora come la giurisprudenza ha risolto casi che presentano caratteristiche peculiari, in qualche modo ricorrenti.

Poiché alla regola dell'”affido condiviso” può derogarsi solo quando la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, cominciamo con l’esaminare un ostacolo tipico, qual è la conflittualità tra i genitori.

A) Conflittualità della coppia

E' ovviamente la circostanza più frequente, più varia e di più difficile disciplina.

Il principio base, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte è il seguente: il regime dell'affido condiviso non può ritenersi precluso di per sé dalla conflittualità coniugale, occorrendo di volta in volta, valutare se , a causa di ciò, uno dei due coniugi sia “manifestamente carente” o “inidoneo dal punto di vista educativo”.

In una panoramica sintetica elenco, per ordine di gravità:

Innanzitutto i casi “impossibili”, le situazioni estreme. Mi riferisco, a titolo di esempio, ad un decreto del T.M. di Milano (in data 1.2.2010) che, preso atto della eccessiva conflittualità della ex coppia, mancando elementi specifici che portino a preferire un genitore all’altro – immagino due genitori troppo intenti a combattersi l’uno contro l’altro per considerare gli interessi dei figli – ha deciso di disporre l’affidamento della prole all’Ente Territoriale (normalmente con collocamento presso un genitore). Provvedimento di chiaro contenuto sanzionatorio per entrambi i genitori dal punto di vista “simbolico”, poiché significa che, ad avviso del Tribunale, i genitori non sono in grado di assumere scelte educative responsabili ed affidabili per il loro figlio e per tale motivo ogni decisione sul bambino è rimessa al Comune di residenza (attraverso i Servizi Sociali), mentre a loro rimane l'accudimento materiale del bambino.

In altra occasione la Suprema Corte ha precisato che la motivazione in merito all’esclusione dell'affido condiviso deve risultare sorretta, non solo in senso positivo, sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo viene escluso dal pari esercizio



della potestà genitoriale, perché l'adozione del modello legale prioritario (affido condiviso) nel caso concreto non avrebbe corrisposto all'interesse del bambino

Con questo premesse la Corte, preso atto del comportamento gravemente screditante della capacità educativa della madre, adottato dal marito, anche con non provate accuse di relazioni omosessuali della moglie, ha osservato che tale comportamento non era solo espressione di conflittualità tra i coniugi ma anche di oggettiva inidoneità del padre alla condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell'interesse primario del minore" (Cass. civ. 18.6.2008 n. 16593).

Sempre sullo stesso tema, il Tribunale di Tivoli (sent. 2010 n. 211) ha precisato che l'elevata conflittualità esistente tra i coniugi non è di ostacolo all'affido condiviso per due ordini di ragioni: sia perché altrimenti le parti potrebbero essere indotte al conflitto per tentare la via dell'affido monogenitoriale, sia perché la novella 54/2006 prevede che la regola dell'affido condiviso possa essere derogata solo in presenza dell'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il ruolo genitoriale: quindi la tutela dei figli è e deve restare l'unico parametro educativo.

Tanto premesso, non è stato considerato un ostacolo all'affido condiviso la relazione omosessuale di uno dei genitori con un terzo, né l'individuazione della dimora dei bambini (collocazione) presso l'abitazione del genitore asseritamente omosessuale – la madre - stante la giovane età dei bambini. (Tribunale di Nicosia 14.12.2010).

B) Distanza dei luoghi di residenza dei genitori

Neppure la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori è di per sé un ostacolo all'affido condiviso. La giurisprudenza in più occasioni ha ribadito il principio, poiché la condivisione può essere attuata anche quando i genitori vivono lontani.

In qualche occasione la distanza è stata presa in considerazione per disporre l'affido esclusivo, ma solo nel concorso di altre circostanze. Mi riferisco in particolare al seguente caso:



La mamma aveva proposto ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo l'affido esclusivo della figlia, che in sede di separazione era stata affidata ad entrambi i genitori.

La ricorrente aveva motivato il trasferimento sostenendo che si era trasferita da (...) in Molise perchè "si era trovata sola a vivere in (...) con una bambina in età prescolare ed invece in (...) in Molise poteva avvalersi del sostegno dei propri genitori, nonché garantire alla bambina anche l'apporto affettivo dei nonni".

Il padre non aveva manifestato, attraverso un'azione legale, l'opposizione al trasferimento, né aveva chiesto l'affido esclusivo a sé della figlia.

Il Tribunale, acquisita la relazione dei Servizi Sociali, ha ritenuto che "effettivamente la presenza del padre accanto ad (A), e quindi l'adeguata concreta conoscenza e comprensione delle sue esigenze affettive, educative e di accudimento, sono state oggettivamente carenti (egli la vede e la sente principalmente in via telematica), che il (C) ha insistito nel rappresentare le proprie difficoltà a prendersi cura in maniera diretta della figlia in considerazione della distanza e delle precarie condizioni economiche (l'estate scorsa ha trascorso una settimana al mare con la bambina ma a spese della (B) che ha locato un'abitazione per ospitarlo), che anzi egli, nonostante le premesse e le aspettative ingenerate non è stato presente all'ultimo compleanno della figlia; ha preferito invece recarsi in Germania nei giorni immediatamente precedenti e comunque accettare un lavoro proprio la mattina nella quale doveva partire per il Molise". Ritenuto di conseguenza che "addivenire ad un affido condiviso risulterebbe contrario all'interesse della bambina poiché renderebbe oltremodo gravosa la necessità di assumere di comune accordo tra i genitori le decisioni di maggiore interesse" (T.M. Campobasso decreto 25.2.2010), ha disposto l'affido esclusivo alla madre.

In un altro caso il Tribunale Pisa (decreto 24 gennaio 2008), ha disposto: "La condotta della madre, che unilateralmente ed arbitrariamente ha deciso di condurre la minore in un'altra città, *senza previamente domandare una modifica delle condizioni di separazione*, costituisce, a prescindere dalle motivazioni di tale scelta, una grave inadempienza, ai sensi dell'art. 709 – ter cpc, rispetto alle modalità e al regime dell'affido in atto".



Il caso.

Il padre aveva proposto ricorso al Tribunale sostenendo che la moglie, da circa un mese, si era trasferita in un'altra città portando con sé la figlia, nonostante il ricorso prevedesse l'affido condiviso (con collocazione prevalente presso la madre nella dimora ex coniugale).

Il Tribunale adito afferma che in regime di affido condiviso, la decisione di trasferire la residenza del minore in altra città, "non può essere adottata unilateralmente da un genitore" trattandosi "di una delle decisioni di maggior interesse per i figli, che devono essere assunte di comune accordo dai genitori" con la conseguenza che, in caso di disaccordo, decide il Tribunale.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha disposto che la minore: "pur continuando ad essere affidata ad entrambi i genitori, abiterà con il padre".

Per capire la diversità delle due pronunce occorre esaminare le differenze, sia di merito, che sotto il profilo processuale, tra le due fattispecie.

Nel primo caso, la madre, pur essendosene andata senza concordare con il marito e senza il suo consenso, presenta il ricorso in cui chiede l'affido esclusivo della figlia.

Nella seconda, la madre se ne va con la figlia (senza il parere positivo del padre), senza tuttavia attuare la tattica processuale del ricorso al Tribunale per giustificare la propria scelta di trasferirsi: se ne va e basta. Il padre invece presenta il ricorso per far dichiarare l'inadempimento della madre. Questo sotto il profilo processuale.

Nel merito: nel primo caso, si accerta che il padre è poco presente nella vita della figlia. Il Tribunale né dà atto e sanziona affidando la figlia alla madre. Nel secondo parrebbe che entrambi i coniugi siano presenti nella vita della figlia.

Il discorso si conclude con una precisazione importante: dall'affido alla collocazione del minore.



Sono evidenti le conseguenze pratiche che derivano dalla circostanza di abitare con i bambini, di vivere con loro sotto lo stesso tetto in via continuativa: perché il genitore *collocatario* è quello con il quale i figli spesso trascorrono la settimana (ad eccezione di una o due sere) e i fine settimana alternati.

Le ragioni di contestazione di tanti padri si spostano così sulla collocazione.

Molti padri protestano infatti che la modifica legislativa del 2006 non avrebbe in realtà cambiato nulla, ovvero nonostante il clamore sollevato, non sarebbe che un'ennesima espressione della filosofia di Tancredi (nel "Gattopardo") "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi".

Forse ciò che si vorrebbe realmente cambiare nei genitori che si separano è la tendenza a considerare i figli parte del conflitto, mezzi attraverso cui combattere la propria battaglia